SISTEMAZIONE DELLE ACCADEMIE DELLA GIOVENTU' ITALIANA DEL LITTORIO DI ROMA E DI ORVIETO

Art. 7

Per le materie d'insegnamento alle quali non si provvede ai sensi del precedente art. 5 il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventu' italiana del Littorio, provvede mediante incarichi, sentito il rettore. Le retribuzioni per gli incarichi sono stabilite nei limiti previsti nell'art. 116 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592

Versione in vigore dal 13 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione delle Accademie della Gioventu' italiana del Littorio di Roma e di Orvieto
Estremi	Legge 22 maggio 1939, n. 866
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-delle-accademie-della-gioventu-italiana-del-littorio-di/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it